



Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art.1

Ambito di Applicazione

I consiglieri Provinciali di Trapani sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 ed alla legge regionale 15 Novembre 1982, n.128, secondo le norme del presente regolamento.

Art.2

Obblighi al Momento dell'assunzione alla carica

I Consiglieri, entro tre mesi dalla convalida di cui all'articolo 75 del D.P.R. 15/05/80, n.570, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia

1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzione di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art.4 della L.18/12/1981, n.659 relative agli eventuali contributi ricevuti;
4. certificato di famiglia.

Art.3

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli del Consigliere

Il Consigliere, all'atto del deposito di cui al precedente articolo 2, è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art.150 punto c.c. e dei figli conviventi.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al numero 1 del precedente articolo 2, nonché il deposito della copia dell'eventuale dichiarazione separata dei redditi. Peraltro, il Consigliere è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente; in questo caso il Consigliere dovrà presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal coniuge e dai figli.



Provincia Regionale di Trapani

Art.4

Obblighi annuali durante la carica

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, il Consigliere dovrà depositare copia della dichiarazione dei redditi e, solo se verificatesi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art.1, dell'art.2 intervenute nell'anno precedente.

Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dall'art.3 del presente regolamento.

Art.5

Obblighi successivi alla cessazione dalla carica

Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'art.2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso consigliere è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art.3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezioni, senza interruzioni, del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

Art.6

Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati sui moduli rilasciati dal Segretario Generale della Provincia secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente regolamento.

Art.7

Diffida ad adempiere

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4, il Presidente diffida il Consigliere inadempiente ad adempiere, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Della diffida di cui al comma precedente il Presidente darà notizia mediante affissione della relativa copia nell'albo provinciale ed al Consiglio.

Se il consigliere diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Presidente iscriverà, fra gli oggetti all'o.d.g. della prima riunione consiliare, l'argomento, ai fini dei provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale.

Il Consigliere diffidato, ai sensi di cui ai commi precedenti, ha diritto di presentare le debite spiegazioni, sia oralmente che per iscritto, al Consiglio chiamato a deliberare sulla diffida.

Al Consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 5, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto.



Provincia Regionale di Trapani

Art.8

Regolarizzazione delle dichiarazioni

Se il Consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente ha la facoltà di assegnarli un termine per la regolarizzazione degli atti.

La comunicazione della cessazione del termine per la regolarizzazione è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.9

Provvedimenti del Consiglio

Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni del Consigliere diffidato, assegnerà, allo stesso, un ulteriore termine di 15 giorni per adempiere agli obblighi previsti dagli artt.2 e 4, decorrenti dalla data della relativa deliberazione.

Se il Consigliere diffidato non fornisce giustificazione sulla inadempienza o le giustificazioni fornite non siano ritenute valide per l'assegnazione dell'ulteriore termine di cui al precedente comma ovvero se il Consigliere dichiara di non volere adempiere, il Consiglio infliggerà al Consigliere diffidato la "Censura".

Della Censura inflitta sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta.

Art.10

Diritto all'informazione degli elettori

Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, hanno diritto di conoscere le situazioni patrimoniale di ciascun consigliere di cui agli artt.2, 4 e 5 del Regolamento.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta scritta al Segretario Generale della Provincia di prendere visione del "Bollettino" di cui al successivo art.11.

Art.11

Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri

E' istituito il "Bollettino della Provincia di Trapani per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri".

Il Bollettino ha periodicità annuale e sarà pubblicato entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'art.4, mentre, nel caso di rinnovo del Consiglio Provinciale si provvederà ad altra separata pubblicazione, da effettuare entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'art.2

Nel Bollettino saranno riportati per ogni soggetto obbligato, i dati risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, le notizie contenute nelle dichiarazioni ed attestazioni previste dai punti 1 e 3 dell'art.2 e dell'art.4 del presente Regolamento ed ogni eventuale provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art.9 del Regolamento stesso.

Della pubblicazione è responsabile il Segretario Generale il quale curerà la conservazione e custodia delle dichiarazioni ed attestazioni rese dai Consiglieri di cui è vietata la diffusione.



Provincia Regionale di Trapani

Art.12

Norme di prima applicazione

Entro 90 giorni dalla esecutività del presente Regolamento i Consiglieri in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3.

Entro lo stesso termine il Consiglio adotta la deliberazione di cui al secondo comma dell'art.11.

**APPROVATO CON DELIBERA N.185/c DEL 29 OTTOBRE 1982 E SUCCESIVE
MODIFICHE CON DELIBERA N. 64/C DEL 26 APRILE 1983 (LEGGE 05/07 1982, N.441
E L.R. 15/11/82, N. 128) APPROVATO DAL CO.RE.CO. CON DECIS. N.19973 DEL
17/6/1983 PROT.N.17453 DEL 6/7/1983
-RIPUBBLICATA DAL 13/7/1983 AL 27/7/1983**